



342--/2016

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Compensazione spese processuali

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 6423/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 342

Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI	- Presidente -	Rep. C.I.
Dott. RAFFAELE FRASCA	- Consigliere -	Ud. 10/11/2015
Dott. DANILO SESTINI	- Rel. Consigliere -	PU
Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO	- Consigliere -	
Dott. ENZO VINCENTI	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 6423-2013 proposto da:

AC X , elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA SUSANNA 1, presso lo studio
dell'avvocato IDA DI DOMENICA, rappresentata e difesa
dall'avvocato MARIA ARONNE CROCE giusta procura
speciale a margine del ricorso;

2015

- ricorrente -

2182

contro

MA ;

- intimati -

nonchè contro

SOCIETA' G SPA (già IA SPA),
in persona del procuratore speciale PV,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE
38, presso lo studio dell'avvocato MARIA LUCIA
SCAPPATICCI, rappresentata e difesa dall'avvocato
SERGIO CAMPISE giusta procura speciale;

- resistente con procura -

avverso la sentenza n. 1729/2012 del TRIBUNALE di
COSENZA, depositata il 26/10/2012, R.G.N. 4912/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/11/2015 dal Consigliere Dott. DANILO
SESTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso
per il rigetto del ricorso;



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

CA convenne in giudizio AM

e la sua assicuratrice A

s.p.a. per conseguire il risarcimento dei danni (quantificati in 9.000,00 euro) subiti a seguito di un sinistro stradale in cui l'auto sulla quale viaggiava era stata tamponata da quella di proprietà della M.

Si costituì in giudizio la sola compagnia assicuratrice, contestando il quantum richiesto.

Il Giudice di Pace di Cosenza ritenne soddisfattiva la somma di 2.670,00 euro versata all'attrice nella fase stragiudiziale e rigettò pertanto la domanda, compensando le spese di lite e ponendo a carico dell'attrice quelle di C.T.U..

Pronunciando sul gravame proposto dalla A (che reclamava la condanna delle appellate al pagamento dell'ulteriore somma di 1.100,00 euro), il Tribunale di Cosenza ha dichiarato dovuto all'appellante un residuo di euro 446,61, oltre accessori; provvedendo sulle spese di lite, ha compensato fra le parti quelle di entrambi i gradi, ponendo invece a carico delle due appellate (M e A) le spese di C.T.U..

Ricorre per cassazione la A, affidandosi ad un unico motivo; le intime non svolgono attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale ha affermato che, "riguardo alle spese del I grado di giudizio, nonostante la riforma della sentenza, avuto riguardo al ridimensionamento della pretesa, appare opportuno disporre la compensazione delle stesse, così anche con riferimento alle spese del presente grado di giudizio".

2. Con l'unico motivo, la **A** deduce: "Compensazione delle spese del doppio grado di giudizio erronea ed ingiusta. Violazione o falsa applicazione degli artt. 91, 92, 118 disp. att. e 132 C.P.C. e 24 Cost. nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360 C.P.C., n. 3 e 5)".

La ricorrente censura la sentenza per non essersi attenuta al criterio della soccombenza e per aver disposto la compensazione sulla base di "ragioni palesemente erranee che vanificano l'esito positivo del giudizio"; più specificamente, assume che, secondo il disposto dell'art. 92 C.P.C., nel testo modificato dalla l. n. 263/2005, la compensazione delle spese avrebbe dovuto essere "ancorata all'ipotesi di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione" e che ciò non poteva dirsi avvenuto col mero richiamo al "ridimensionamento della pretesa"; aggiunge che la disposta compensazione comportava una "ingiustificata compressione e mortificazione del diritto di difesa, violando così il combinato

disposto degli artt. 3 e 24 I e II comma della Costituzione".

3. Le censure sono infondate.

Va innanzitutto rilevato che al giudizio (iniziato nell'ottobre 2006) si applica il testo dell'art. 92, 2° co. C.P.C. introdotto dalla l. n. 263/2005, che consente al giudice di compensare - parzialmente o per intero- le spese tra le parti "se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione", non richiedendosi pertanto la ricorrenza delle "gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione" previste dalla l. n. 69/2009, applicabile ai giudizi iniziati dopo la sua entrata in vigore (cfr. Cass. n. 11284/2015).

Ciò premesso, deve ritenersi che la sentenza impugnata abbia adeguatamente esplicitato i giusti motivi posti a fondamento della compensazione evidenziando il notevole ridimensionamento della pretesa che si è verificato sia in relazione alla domanda originaria sia in relazione alla differenza reclamata in sede di gravame: a fronte di tale adeguata motivazione, la scelta di procedere alla compensazione non risulta sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di valutazione rimessa all'apprezzamento del giudice di merito (ex multis, Cass. n. 15317/2013).

Ne consegue il rigetto del ricorso.

4. Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

Roma, 10.11.2015

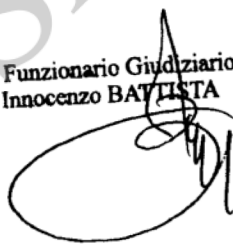
Il Consigliere est.

Luigi Verità

Il Presidente

Dr. C.

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 13 GEN. 2016
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

